



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA  
Sezione Controversie del Lavoro

Composta dai Signori Magistrati:

dott. Stefano Brusati - Presidente Rel.  
dott. Claudio Bisi - Consigliere  
dott. Maura Mancini - Consigliere  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di appello avverso la sentenza del Tribunale di emessa  
il 4/8/2016 ed iscritta al n. 65 del ruolo generale dell'anno 2017,  
posta in decisione all'udienza collegiale in data 18/1/2018  
promossa da

**RAGNI FABIO**

Rappr.to e difeso dagli avv.ti Luce De Masi e Werner Stricker, come  
da procura in calce al ricorso in appello, elett. dom.to c/o lo studio e  
le persone di detti difensori, in Parma, Strada Farini n. 31  
- Appellante -

**contro**

MATTHEWS INTERNATIONAL S.p.A. in persona del leg. rappr.te  
p.t. dott. Pierluigi Romanelli  
Rappr.ta e difesa dagli avv.ti Alessandro Giuliani, Nicla Bonante,  
Emanuele Panattoni, Romina Diciolla ed Alexia Armaroli, elett.  
dom.ta c/o lo studio Gianni, origoni, Grippo & Partners di Bologna  
in v. D'Azeglio n. 25, giusta procura in calce alla memoria di costitu-  
zione di appello

- Appellata-

**CONCLUSIONI PER PARTE APPELLANTE**

*“Come nel ricorso in appello.”*

**CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA**

*“Come nella memoria di costituzione.”*

**LA CORTE**

udita la relazione della causa fatta dal Presidente relatore dott.

SENTENZA N°

60/2018/

Depositata il

R.G. n.65/2017  
Cron. N°

**OGGETTO:**  
accertamento lavoro su-  
bordinato- dirigente

Minuta  
Depositata  
In data  
15/3/2018

Stefano Brusati  
sulle conclusioni prese dai procuratori delle  
parti; letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha  
così deciso:

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ragni Fabio ha proposto ricorso al Tribunale di Parma, quale Giudice del Lavoro, chiedendo che venisse accertato che a fare tempo dal 28/11/2005 fra esso ricorrente e la società Matthews International s.p.a. era intercorso un rapporto di lavoro subordinato, con inquadramento dirigenziale, conclusosi in data 13/3/2013.

Ha, quindi, chiesto l'accoglimento della condanna della società convenuta al pagamento delle somme specificate in atti ( ovvero quelle - maggiori o minori- dovute all'esito del giudizio) a titolo di retribuzioni, indennità sostitutiva del preavviso e trattamento di fine rapporto, oltre alla regolarizzazione assicurativa e previdenziale.

Il Tribunale di Parma, quale Giudice del lavoro, con la sentenza n. 289/2016 ha respinto il ricorso.

Ha proposto appello il ricorrente che, articolato il motivo di censura di cui oltre, ha concluso per la riforma di detta decisione, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni meglio specificate alle pagg. 22 e ss. del ricorso in appello, da aversi qui integralmente trascritte.

Si è costituita la società Matthews International S.p.A. che ha eccepito la non ammissibilità del proposto appello. Nel merito ha contestato pure la fondatezza di detto appello concludendo per il suo rigetto.

La causa è stata decisa all'udienza del giorno 18/1/2018 come da dispositivo in atti.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il proposto appello è ammissibile.

A tale riguardo ( anche per evitare inutili ripetizioni) si richiama quanto autorevolmente enunciato dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 27199/2017.

Con tale decisione le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno confermato la interpretazione secondo la quale la riforma del 2012 dell'art. 434 c.p.c. non ha sconvolto i tradizionali connotati dell'atto di appello, recependo e traducendo in legge quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità a fare tempo dalla sentenza n. 16 del 2000, e cioè che, ove l'atto di appello non risponda ai requisiti stabiliti, la conseguente sanzione è quella della inammissibilità di detto appello.

Ciò che il nuovo testo dell'art. 434 c.p.c. esige è che le questioni

ed i punti contestati della sentenza di primo grado siano chiaramente enunciati e con essi le relative doglianze, con la conferma che nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal, senza tradursi in un " progetto alternativo di sentenza", essendo necessario e sufficiente che la parte appellante ponga il giudice di appello in condizioni di comprendere con chiarezza quale è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice ed indicando il perchè queste siano censurabili, senza la necessità di particolari forme.

Tutto ciò è stato fatto dalla difesa dell'appellante che ha censurato come erroneo quello che indubbiamente risulta essere il punto fondamentale della sentenza di primo grado ( vale a dire la mancanza di prova in ordine alla dedotta subordinazione), indicando le ragioni di detta censura, il tutto al fine di ottenere la riforma della sentenza e l' accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso di primo grado, confermate in appello.

Ciò precisato, venendo al merito del presente giudizio, la difesa di parte appellante ha articolato un sostanzialmente unico motivo di appello con cui - per censurare la sentenza impugnata- ha ribadito la instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, con inquadramento dirigenziale, evidenziando:

- l'inserimento del ricorrente/ appellante nella struttura organizzativa/ gerarchica della società
- l'inserimento del ricorrente/ appellante ( personalmente e non già quale legale rappresentante della Evolution s.r.l.) nell'organigramma aziendale di Matthews
- la soggezione diretta alle direttive del Presidente della società, sig. Nazareno Sorrentino
- il potere del ricorrente/ appellante di impartire direttive ai dipendenti della società e di approvare preventivi di spese e pagamenti delle relative fatture
- il conferimento al predetto della rappresentanza della società, con il potere di agire in nome e per conto della stessa
- la predeterminazione a favore del ricorrente/ appellante di un compenso con cadenza mensile, assoggettato agli adeguamenti ISTAT
- la messa a disposizione da parte della società di una e-mail aziendale; di una sala riunioni quale postazione lavorativa del Ragni
- il rimborso delle spese di trasferta.

Tale articolato motivo di appello non è fondato.

Appare essere affermazione consolidata e condivisibile quella secondo la quale quando il ricorrente rivendichi la posizione di dirigente e non sussista alcuna formalizzazione di un contratto di lavoro subordinato di dirigente, ai fini dell'accoglimento della domanda occorre verificare se il lavoro svolta possa, comunque, essere inquadrato all'interno della specifica organizzazione aziendale, individuando la caratterizzazione delle mansioni svolte e se la parte possa ritenersi assoggettata, anche in forma lieve e attenuata, alla direttive, agli ordini ed ai controlli del datore di lavoro nonché al coordinamento della attività lavorativa in funzione dell'assetto organizzativo aziendale ( v., tra le altre, Cass. n. 9463/2016; Cass. n. 18414/2013; Cass. n. 7517/2012).

Proprio in applicazione di detti principi deve essere respinto il proposto appello non ravvisandosi in atti prova appagante ( che doveva essere fornita dalla difesa del ricorrente/ appellante) della esistenza di detti elementi essenziali da cui desumere l'elemento essenziale della subordinazione, anche nella forma per c.d. attenuata che caratterizza il lavoro dirigenziale.

Con riferimento al primo ed essenziale elemento rappresentato dalla eterodirezione da parte del datore di lavoro ( sia pure con le forme e le modalità coerenti con la natura ampiamente discrezionale dei poteri riferibili al dirigente; cfr., tra le altre, Cass. n. 7517/2012), ritiene questa Corte che in atti non vi sia ( come affermato dalla sentenza di primo grado) un riscontro positivo in tal senso, e ciò con specifico riferimento all'allora legale rappresentante della società e Presidente della stessa sig. Nazareno Sorrentino.

Tale riscontro positivo non si rinviene nelle dichiarazioni dei testi escussi che , come evidenziato condivisibilmente dalla sentenza di primo grado, nulla hanno riferito al riguardo ( v. dich. Seeber, De Mattei, Del Sante, Dusty Maffei, Sorrentino Ciro, Bardò).

E' vero che la teste Rossi ha confermato la indicazione del ricorrente/ appellante da parte del Presidente della società sig. Sorrentino quale nuovo Art Director di Matthews ma detta dichiarazione nulla sostanzialmente riferisce in ordine alle modalità concrete attraverso cui veniva dal ragni resa detta prestazione di lavoro in favore della società convenuta/ appellata.

Nè elementi di riscontro possono essere convincentemente rinvenuti nella abbondante documentazione prodotta.

La difesa dell'appellante ha valorizzato il contenuto del doc. 93 inviato dal presidente Sorrentino al ricorrente. Ma è proprio il contenuto di detto documento che impedisce di apprezzare lo stesso nel

senso voluto dalla difesa dell'appellante.

In detto documento il Presidente Sorrentino non fa altro che informare il Ragni dell'avvio di un nuovo progetto da parte di Matthews International Corporate per il rafforzamento e lo sviluppo della leadership di tutti i dirigenti delle divisioni piu' importanti del Gruppo specificando che il raggiungimento di detto obiettivo richiedeva la " partecipazione dei collaboratori piu' importanti e direttamente in contatto con il sottoscritto", preannunciando al Ragni la ricezione di un questionario da compilare e rispedire.

Non vi è, quindi, alcun ordine o specifica disposizione ( sia pure in forma c.d. attenuata) così come non vi è riscontro ad una attività di controllo ( sempre in forma attenuata) nei confronti del Ragni ma solo la informazione in ordine ad un nuovo progetto avviato neppure dalla società convenuta in giudizio ma direttamente da Matthews International Corporate.

La difesa dell'appellante ha ,poi, dato particolare risalto alla circostanza che il ricorrente/ appellante era stato inserito dalla società convenuta/ appellata nel suo organigramma aziendale ( v. doc.ti 23 e 24 fascicolo ricorrente) e che lo stesso veniva presentato pubblicamente quale responsabile Marketing e Comunicazione della società ( v. doc.ti 21 e 48) richiamando anche le dichiarazioni della teste Rossi ( "Il sig. Ragni mi venne indicato dal signor Nazzareno Sorrentino come una persona di notevoli doti nel settore marketing che aveva preso il posto dell'Art Director precedente alla riorganizzazione aziendale, sig. Umberto Asti") nonché la pubblicazione Matthews ( v. doc. 22) in cui si parla del ruolo di Art Director conquistato dal sig. Ragni.

Sempre la difesa dell'appellante ha evidenziato attività svolte dal Ragni non strettamente afferenti il settore affidatogli e relative alla organizzazione e gestione societaria ed alla programmazione finanziaria ( v. riferimento alla vicenda del licenziamento del dirigente Stefano Rossetti; v. attività del ragni per le licenze di software in uso presso la società, al tempo mancanti; v. coinvolgimento nella attività di sviluppo e pianificazione strategica aziendale con la predisposizione del piano degli obiettivi strategici e finanziari triennali con il Presidente della società sig. Nazareno Sorrentino; v. partecipazione a diversi meeting organizzati dalla società con vari clienti in varie zone d'Italia per presentare le strategie di marketing di detta società; v. trattativa relativa ad una partnership con la società spagnola memoria; v. valutazione curricula per potenziali assunzioni; v. contatti diretti con l'amministrazione della società).

Ma anche detta allegazione non appare particolarmente rilevante atteso che ciò che rileva nel presente giudizio non è tanto il tipo di prestazione di lavoro resa dal Ragni a favore della società quanto, piuttosto ed essenzialmente, il come in concreto detta prestazione sia stata resa e ciò al fine di ravvisare gli elementi essenziali che devono contraddistinguere il rapporto di lavoro subordinato ad un dirigente.

A ciò va aggiunta la osservazione che, con riferimento alla asserita attività di predisposizione del piano degli obiettivi strategici e finanziari triennali, non si capisce come detti elementi si possano desumere dal doc. 135 ( pure fortemente valorizzato in atto di appello) posto che dal contenuto di detto documento emerge unicamente la circostanza che l'allora Direttore Finanziario sig. Romanelli comunicava al Ragni di avere in ufficio una copia del dossier bilancio 2006, con una copia della mappatura degli accessi ai sistemi informativi, specificando che " quanto vieni in azienda li vediamo assieme".

Proprio con specifico riferimento alla presenza presso la sede della società da parte del ragni, è la stessa difesa dell'appellante ad evidenziare ( v. pag. 15 appello) che lo stesso si recava in sede a propria discrezione, non avendo alcuna necessità di concordare appuntamenti, atteso che concordava la data e giorno solo per incontrare il Presidente e gli altri dirigenti.

Non pare che in detta condotta ( afferente una circostanza di non poco momento quale la presenza presso la sede aziendale del Ragni) si possano ravvisare gli estremi della sottoposizione del ricorrente/ appellante al potere ( sia pure attenuata) di eterodirezione nei suoi confronti del presidente della società.

Una riprova la si può ravvisare nel doc. 74 che afferisce ad una richiesta del ricorrente/ appellante inviata al Presidente Sorrentino, oltretutto in termini interrogativi (" *Domani ci vediamo?*"), riscontrata da detto presidente in termini che ugualmente non paiono proprio confermativi del potere di supremazia gerarchica, direttiva ed organizzativa di quest'ultimo nei confronti del primo (" *Si, io ci sono; ho un po' di gente ma se mi dici a che ora mi libero una mezz'ora..*").

Che,poi, fosse il ricorrente/ appellante ad avere una ampia discrezionalità circa la sua presenza o meno presso la sede aziendale ( con una discrezionalità che ugualmente non appare compatibile con detto potere di eterodirezione) risulta anche dagli ulteriori documenti valorizzati dalla difesa dell'appellante ( v. doc. 117 indirizzato al Presidente Sorrentino; v. doc.ti 134 e 135 inviati all'allora direttore finanziario sig. Romanelli).

E' stata prodotta copiosa documentazione della corrispondenza intercorso tra il Presidente Sorrentino, da un lato ed il Ragni ( responsabile marketing e comunicazione) ed il Romanelli ( allora responsabile finanziario) ( v. doc.ti 119-135) nonchè documentazione tra Ragni e Romanelli.

Ma anche detta documentazione non ha una specifica rilevanza in causa atteso che dalla stessa non si vede come ed in che modo si possano desumere elementi da cui desumere che il Ragni era soggetto al potere di eterodirezione ( sia pure nella forma attenuata propria dell'asserito rapporto dirigenziale) del presidente della società.

Che ,poi, quest'ultimo avesse una particolare fiducia nel ricorrente/ appellante con contatti pressochè quotidiani è ugualmente circostanza che non si vede come possa essere apprezzata per provare ( anche solo indiziariamente) gli elementi della dedotta subordinazione.

La carenza di prova risulta essere ancora piu' significativa in quanto le prestazioni di lavoro rese dal ricorrente/ appellante a favore della società convenuta/ appellata erano afferenti al contratto di appalto di servizi intercorso tra la società convenuta/ appellata e la società Evolution s.r.l. di cui l'odierno appellante era uno dei tre soci amministratori.

Non vi è alcun elemento per potere affermare il carattere simulato di detto contratto.

Nè (come visto sopra) non si ravvisano elementi da cui desumere la instaurazione di fatto del rapporto di lavoro subordinato dedotto in causa con riferimento alla concreta esecuzione di detto contratto, anche perchè ( anche sul punto condividendosi la sentenza di primo grado) è stato confermato in giudizio che la società Evolution aveva una propria effettiva struttura organizzativa, tant'è che forniva servizi alla società Matthews non solo tramite il ricorrente/ appellante ( v. al riguardo le dichiarazioni Del Sante, Sorrentino Ciro e Bardò).

In atto di appello si valorizza fortemente la circostanza che i contratti Matthews/Evolution hanno sempre mantenuto ben distinti i due diversi rapporti: quello tra le due società ( da un lato) e quello Matthews/ Ragni ( dall'altro).

Tale allegazione non trova riscontro nel testo di detti contratti, anche considerando che la differenziazione di incarichi, disciplina e corrispettivi prevista all'interno di tali contratti afferisce direttamente alla autonomia contrattuale di dette parti contraenti, non potendosi dalla stessa desumere - in mancanza di sostanziali riscontri- elementi con fermativi di un potere di eterodirezione di Matthews nei confron-

ti del Ragni ( e solo nei suoi confronti) manifestatosi in sede di esecuzione di detti contratti.

Nè detti elementi si possono desumere dalle modalità attraverso le quali si è giunti alla " chiusura" del apporto contrattuale Matthews/ Evolution, che sono stati bene illustrati dal teste Bardò (" Il rapporto fra Evolution s.r.l. e la società convenuta si è chiuso perchè non vi era piu' contatto fra le due realtà aziendali. Il dott. Ragni per quanto a mia conoscenza si è disinteressato dei rapporti commerciali con la società convenuta").

Nè in atti si ravvisano altri elementi da cui desumere la esistenza della subordinazione dedotta dal ricorrente/ appellante.

Il proposto appello deve, quindi, essere integralmente respinto con condanna di parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del grado che, ai sensi del D.M. n. 55/2014, si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della causa ( v. entità delle somme richieste dall'appellante), della sua complessità e della attività difensiva svolta.

Il rigetto dell'appello ed il tempo della sua proposizione consentono di affermare la esistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

#### PQM

La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, respinge l'appello., Condanna parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del grado che si liquidano in euro 7.500,00 oltre quanto dovuto per legge. Dichiarata sussistere i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Bologna, 18/1/2018

Il Presidente est.  
dott. Stefano Brusati